

Ordine dei Geologi

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste, 27 novembre 2013

Prot.: L/331/13

Spett.le

Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università:

Mariagrazia Santoro

assessoreterritorio@regione.fvg.it

Direttore Centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita':

Magda Uliana

territorio@regione.fvg.it

Direttore Servizio LL.PP.:

Gabriella Pasquale

gabriella.pasquale@regione.fvg.it

Coordinatore Struttura Tecnica per l'edilizia di Trieste:

Graziano Cecchi

graziano.cecchi@regione.fvg.it

Coordinatore Struttura Tecnica per l'edilizia di Gorizia:

Alessandro Cecchinato

alessandro.cecchinato@regione.fvg.it

Coordinatore Struttura Tecnica per l'edilizia di Udine:

Valde de Michieli

valdi.demichieli@regione.fvg.it

Coordinatore Struttura Tecnica per l'edilizia di Pordenone:

Roberto Zambet

roberto.zambet@regione.fvg.it

Oggetto: illegittimità asseverazioni geologiche, dichiarazioni sostitutive delle relazione geologiche, e qualunque altro atto non legittimo, in sostituzione della “relazione geologica”.

Alcuni membri delle commissioni regionali per la verifica dei progetti esecutivi ci hanno segnalato la presenza di cosiddette “*asseverazioni geologiche*” o “*dichiarazioni sostitutive delle relazione geologiche*” facenti parte di elaborati progettuali in corso di controllo e firmate da professionisti non abilitati, cioè non iscritti all'Ordine dei Geologi.

E' il caso di sottolineare subito che elaborati di questa natura non sono previsti dalle norme in vigore e per giunta a firma di soggetti non abilitati.

Infatti, facendone un breve sunto, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008 e circolare esplicativa 617/2009) definiscono i principi tecnici per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.

Esse trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere; tutte le "costruzioni", intese come attività, opere e manufatti, debbono rispondere alle leggi ed alle norme vigenti, sia per quanto attiene alle disposizioni tecniche, che per gli adempimenti amministrativi, rispondendo così anche ai criteri di pubblica incolumità.

Il capitolo 6 delle NTC08 obbliga a redigere un corretto *inquadramento geologico-stratigrafico e geologico-strutturale* in termini di *Modello Geologico di riferimento* (MGR) del sito al quale le strutture in progetto sono quindi strettamente legate. L'MGR è propedeutico non solo alla programmazione delle indagini geognostiche, ma anche all'elaborazione del *modello sismico* e di quello *geotecnico del sito*, inteso quest'ultimo come un'area congruamente estesa potenzialmente influenzata dalla riconosciuta pericolosità geologica e sismica oltre che geotecnica (§ 6.4.1 - *Devono essere valutati gli effetti della costruzione dell'opera su manufatti attigui e sull'ambiente circostante*). In quest'ottica le prescrizioni generali per la progettazione, di cui al § 6.1.2, impongono che i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1, siano esposti in una specifico Relazione Geologica in cui venga chiaramente evidenziato il livello di pericolosità del sito e/o di compatibilità dell'intervento. L'aspetto della sito-specificità della progettazione è una costante a livello della norma e ciò implica una **diretta conoscenza dei terreni interessati dalle future opere**. Ciò inoltre porta all'inammissibilità di surrogare le conoscenze geologiche e geotecniche utilizzando dati non reperiti nel sito di costruzione o nelle immediate vicinanze (alcune decine di metri al massimo), addirittura ricavati da **studi di pianificazione territoriale comunali**, come invece accade nelle "*asseverazioni geologiche*", studi che per la loro natura pianificatoria **non possono essere esaurienti per utilizzazioni a fini progettuali** innanzitutto – ma non solo – per un semplice e banale motivo di scala. Per inciso poi si evidenzia che lo studio geologico per la pianificazione "fotografa" il territorio al periodo di espletamento dell'incarico, risultando quindi uno strumento utile ma statico; peraltro esso, come risulta attualmente per la stragrande maggioranza di essi, non è aggiornato riguardo le eventuali pericolosità geologiche recentemente evidenziate. Questo significa che in mancanza di un'idonea relazione geologica a scala di progetto, si rischia di concedere permessi a costruire in zone di rischio geologico di neo formazione e di vincolo idrogeologico e geostatico di recente istituzione da parte degli Enti preposti (Autorità di Bacino, ecc.).

Le "*asseverazioni geologiche*" inoltre producono un secondo punto di criticità progettuale riguardo la cosiddetta "pericolosità sismica", che è inaccettabile in una regione come il Friuli Venezia Giulia, solo 37 anni addietro colpita da un **terremoto distruttivo** e nella quale si prospetta la concreta possibilità di ulteriori sismi di analoghe proporzioni nel futuro.

E' superfluo ricordare come la realizzazione di una struttura antisismica non possa prescindere dalla conoscenza dell'azione sismica di sito cui dovrà resistere per la quale la norma impone i 2 tipi di approcci, una valutazione semplificata (§ 3.2.2) ed una rigorosa (§ 7.11.3). Per la valutazione semplificata, attualmente utilizzata più di frequente nelle progettazioni, è fortemente raccomandata l'esecuzione di indagini che definiscano la velocità di propagazione delle onde di taglio almeno nei primi 30 m di profondità per permettere di valutare se l'approccio è applicabile o meno.

Il fatto di "immaginare" la categoria di sottosuolo a partire da dati inappropriati condiziona fortemente la progettazione strutturale dell'opera in dipendenza dei diversi spettri di risposta associati: l'assunzione di una categoria, anche presuntivamente più cautelativa in termini di accelerazione di sito, porta alla definizione di uno spettro di risposta non appropriato e conseguentemente a un non corretto

dimensionamento della struttura e a un danno economico per il committente che vedrà aumentarne il costo di realizzazione senza motivi plausibili.

Nelle "asseverazioni geologiche" sono assenti questi dati **indispensabili** alla corretta determinazione dell'**azione sismica**.

Né sarebbe possibile fondatamente obiettare che quanto sopra esposto finisca per complicare la progettazione di opere di cosiddetta "modesta rilevanza", atteso che la Norma non prevede affatto la possibilità di non eseguire le relazioni specialistiche (geologica e geotecnica), che rimangono sempre e comunque obbligatorie, ma permette di derogare eventualmente dall'esecuzione delle indagini geotecniche soltanto nelle "zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico" come si legge chiaramente all'ultimo comma del § 6.2.2. (mentre **l'aspetto sismico è totalmente e giustamente escluso dalla deroga, in quanto elemento valutativo fondamentale per la sicurezza**).

La categoria di opere di "limitata importanza statica" non è contemplata nella normativa statale di cui al D.P.R. 380/2001 né dal D.M. 14/01/2008 NTC; essa, nel quadro di una semplificazione burocratica, deve in ogni caso garantire il presupposto indubitabile e irrinunciabile che non si determinino condizioni di pericolo per la **pubblica incolumità**, presupposto che trova ulteriore conferma nella normativa di protezione civile (art. 1 Legge 8 dicembre 1970, n. 996, art. 1 comma 1 della legge 225/1992, art. 1 comma 1 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64) soprattutto in **condizioni sismiche**, come indicato anche da recenti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione (cfr. ad es. C.Cass. n. 4317/2006, C. Cass. n. 10205/2006, C.Cass. n. 23076/2011, ricorso C.C. n. 31/2013, C.C. n. 64/2013), e in relazione alle specifiche caratteristiche di **pericolosità geologica** di ciascun particolare sito.

Si ricorda quindi che la norma prevede le seguenti relazioni specialistiche (comma 5.1 del C 10.1 della Circolare):

- la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito (§ 6.2.1 delle NTC e § C 6.2.1 della Circolare 617/CSLLPP/2009);
- la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (§ 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare 617/CSLLPP/2009);
- la relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione (§3.2 delle NTC e § C3.2 della Circolare 617/CSLLPP/2009)".

Pertanto, nella norma non si leggono riferimenti alla possibilità di surroga della relazione geologica con un atto sostitutivo denominato "asseverazione geologica" o, peggio, con una dichiarazione, ancorchè motivata, della non necessità delle relazioni specialistiche; atti, questi, che non trovano giustificazione alcuna nella normativa vigente.

Un ultimo aspetto da censurare è che l'elaborato "asseverazione geologica" viene firmato da professionisti non abilitati, in violazione del D.P.R. 328/2001 e di tutta una serie di pronunce e sentenze (Parere Consiglio di Stato n. 164 del 25/03/1992, parere Consiglio Superiore LL.PP n. 138 del 17/12/1993, Sentenza Consiglio di Stato n. 5909 del 28/11/2008) da cui emerge inequivocabilmente che l'unico professionista che può firmare legalmente e responsabilmente una relazione di argomento geologico è il professionista geologo.

E' di tutta evidenza che risulta eccessivo ed erroneo rimettere la decisione di presentazione della relazione geologica (che attesta, si badi bene, la compatibilità tra caratteristiche geologiche del sito ed opera) alla figura del progettista (ancor più se basata su elaborati di pianificazione di tutt'altra scala e

valenza tecnico-amministrativa); egli non può assumersi la responsabilità di discriminare la presenza o l'assenza di un elaborato progettuale previsto dalle norme e nemmeno giustificare tale prassi con una ipotetica semplificazione procedurale in quanto non è senz'altro la presenza o l'assenza di quell'elaborato a semplificare la procedura amministrativa ma è semmai la gestione di quest'ultima a dover essere semplificata dagli uffici pubblici competenti.

In definitiva, ricordando quanto sopra riportato, **si richiede che le cosiddette “asseverazioni geologiche” non siano più accettate quali surrogati delle legittime Relazioni Geologiche richieste dalle norme in vigore** e che l'intero iter progettuale sia adeguato alle specifiche tecniche in esse contenute.

Il Presidente

Dott.geol. Fulvio Iadarola

